



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
SETTORE DEMOGRAFICI, ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP
Servizio Attività Economiche - SUAP

AVVISO PUBBLICO

**EMERGENZA COVID 19 MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
A SEGUITO DEI DPCM 24 OTTOBRE 2020 E 3 NOVEMBRE 2020
E ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 13 NOVEMBRE 2020**

(approvato con Determinazione Dirigenziale n.2008/2020 e 2047/2020)

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute 13 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Premesso che, con D.G.C. n.204 del 1.12.2020 è stato deliberato di intervenire in favore degli esercizi a carattere annuale che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi simili) con servizio al tavolo danneggiati dai provvedimenti restrittivi adottati su tutto il territorio nazionale con i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 13 novembre 2020, per il contenimento del contagio da COVID-19, con un contributo forfettario a fondo perduto di € 600,00 cadauno a titolo di ristoro per le mancate e/o minori entrate relative al periodo di vigenza dei DPCM e ordinanza in oggetto;

Ritenuto che il contributo deliberato dal Comune è rivolto principalmente agli operatori economici la cui mancata attività ha comportato una grave crisi finanziaria e sociale. Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno e non al reddito di impresa. Per l'effetto, detto contributo non è diretto all'acquisto di beni strumentali, bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario. Ed in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, il contributo in esame assume rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi ed è da assoggettare, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto del 4% con esclusione degli Enti non commerciali che non svolgono, neanche occasionalmente, attività di natura non commerciale.

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

- a) che svolgono in maniera prevalente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi simili) con servizio ai tavoli aventi sede operativa nel territorio comunale;
- b) che abbiano subito la limitazione dell'attività nelle forme stabilite dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute 13 novembre 2020;
- c) che svolgono attività continuativa di somministrazione con servizio ai tavoli durante tutto l'arco dell'anno e che svolgevano la medesima attività fino al giorno di efficacia delle misure del DPCM 24 ottobre 2020 (26.10.2020), con esclusione quindi delle attività stagionali.
- d) di non ricadere nelle categorie di soggetti (alberghi e strutture ricettive) che possono continuare a svolgere attività di servizio ai tavoli seppur limitatamente agli ospiti registrati nella struttura;

E che dichiarino:

- che hanno subito una effettiva sospensione o riduzione delle attività ordinarie e/o programmate con conseguenze economiche nella gestione corrente della propria attività;
- di non aver effettuato licenziamenti nel corso del 2020 (cioè a far data dall'11.3.2020);
- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto dai soggetti individuati dall'art.2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252);
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del C.P.P. per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- di non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ovvero, di accettare la compensazione del contributo con i debiti nei confronti del Comune alla data del 31.12.2020;
- di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL relativa all'impresa;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse comunali;
- di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non abbia riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
- di non essere in condizione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei suoi confronti non ci sia stato un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Art. 2 - Entità del contributo

Il contributo forfettario per ogni soggetto richiedente ammonta ad € 600,00;

Art. 3 -Modalità di richiesta del contributo

I richiedenti possono presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ED ENTRO IL PERENTORIO TERMINE DELLE ORE 13:00 DEL 18.12.2020 mediante la presentazione di un'istanza di autocertificazione regolarmente compilata e sottoscritta, utilizzando il modello (allegato A) unitamente alla dichiarazione IRES e disponibile sul sito internet del Comune nella sezione "SUAP" o Sezione "Bandi e concorsi", e trasmessa ESCUSIVAMENTE via pec all'indirizzo suap@pec-comune.portosangiorgio.fm.it.

La procedura non è selettiva e pertanto, in base all'ordine cronologico di arrivo (farà fede la data della Pec), saranno soddisfatte tutte le richieste che presenteranno i requisiti fissati, fino ad esaurimento delle risorse previste per l'intervento.

Art. 4 Verifiche e controlli

Il Comune, anche successivamente all'erogazione del beneficio, si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt.46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di

presentazione della domanda, sia in forma diretta sia mediante strutture convenzionate. Il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 10 giorni dalla richiesta da parte degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione.

Art. 5 - Revoca del contributo

Il contributo potrà essere revocato qualora la verifica dei requisiti necessari per la concessione delle misure di sostegno non dovesse confermarne il possesso. Nel caso in cui dal controllo emerga la non autenticità delle informazioni rese, oltre alla decadenza dal beneficio, si incorrerà nelle conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Art. 6 Pubblicità ed informazione

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul sito del Comune di Porto San Giorgio *"Amministrazione trasparente – Sezione Bandi e concorsi"* e sulla sezione SUAP.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è Giancarlo Cameli tel. 0734.680254; e-mail: giancarlo.cameli@comune-psg.org

Art. 8 – Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché del vigente Regolamento comunale per la protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti afferenti il presente avviso.

Art. 9 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 comma 1 della L. 136/2010, le agevolazioni erogate per effetto del presente avviso sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 - Allegati

Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello della domanda di ammissione al contributo e modello di dichiarazione IRES;

Porto San Giorgio, (come da firma digitale)

Il Dirigente del Settore*
avv. Carlo Popolizio